



*Giunta Regionale della Campania*  
*Ufficio Legislativo del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2023 - 0027310 /UDCP/GAB/UL del 29/12/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 765 concernente "Istituto per lo studio e per la cura del diabete di Casagiove (CE) – DD 759 del 14/11/2023".

In ordine alla interrogazione in oggetto, a firma del Consigliere regionale Severino Nappi (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di risposta della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio II  
Avv. Rossella Imperatore



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

All'Ufficio Legislativo del Presidente  
Al Dirigente dell'Ufficio II  
Avv. Rossella Imperatore

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Severino Nappi (Lega Campania) RG 765 concernente *"Istituto per lo studio e per la cura del Diabete di Casagiove – DD 759 del 14.11.2023"***

In riscontro all'interrogazione scritta RG n. 765 a firma del consigliere Severino Nappi, trasmessa con nota prot. 2023.0025529 del 6.12.2023, si espone quanto segue.

La vicenda riguarda una struttura ambulatoriale autorizzata quale Centro Antidiabete, denominato *"Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete srl"*, operante in Casagiove (CE), accreditata con il SSR in virtù del Decreto del Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di rientro del settore sanitario n. 60 del 30.06.2016.

Nel corso dell'anno 2020, nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni, la competente ASL Caserta effettuava un sopralluogo nel corso del quale veniva acquisita la documentazione relativa all'attività del Centro Antidiabete. Dalle successive verifiche effettuate dall'UOC *Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture in Accredimento*, risultavano poi prestazioni rese oltre la Capacità Operativa Massima del Centro (cd. C.O.M.), oltre che incongruenze nei turni mensili degli specialisti ed anomalie nei giorni di erogazione delle prestazioni.

Dalla ASL Caserta veniva quindi avviato, ai sensi della 241/90 e s.m.i, procedimento sanzionatorio che si concludeva con Deliberazione ASL n. 1235 del 07.10.2020 di proposta alla Regione Campania di sospendere o revocare l'accreditamento istituzionale.

Con decreto dirigenziale n. 104 del 26.03.2021, notificato a mezzo pec in data 29 marzo 2021, la Regione Campania disponeva l'applicazione della sanzione più grave della revoca dell'accreditamento.

Con ricorso promosso innanzi al TAR Campania NRG 5227 del 2020 (integrato da motivi aggiunti), la società Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete impugnava sia delibera ASL n. 1235 del 07.10.2020 che il Decreto regionale n. 104 del 26.03.2021.

Con sentenza n. 05357/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo e respingeva i tre ricorsi per motivi aggiunti.

Con ricorso NRG n. 7779 del 2022, la struttura proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato; con sentenza n.04108/2023, il Collegio ha ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo di appello in quanto non è risultato che sia stata attivata dalla Regione alcuna partecipazione procedimentale ulteriore. Ha rilevato il Consiglio di Stato come la ASL, in esito all'istruttoria tecnica, abbia rimesso alla Regione, competente in tema di misure sanzionatorie, la scelta tra le due distinte sanzioni applicabile: l'una conservativa, sospensione per sei mesi; l'altra demolitoria, revoca dell'accreditamento. Sulla scorta di tali considerazioni il Giudice d'Appello ha ritenuto che *"rispetto a tale distinto procedimento valutativo, in cui si radica l'entità della sanzione (in presenza, com'è evidente, di due possibilità di portata afflittiva enormemente diversa per il destinatario), la struttura abbia il diritto a contraddire sullo specifico tema della proporzionalità e gradualità del regime sanzionatorio irrogato, e in genere sull'incidenza sul rapporto fiduciario di quanto accertato dalla ASL (specie se confutato dalla struttura), nella precedente fase"...* *"In conclusione, deve ritenersi che sia mancata, per omissione della Regione, la necessaria partecipazione procedimentale dell'appellante alla fase procedimentale finalizzata all'adozione del provvedimento finale, omissione che rende illegittima la sanzione ed assume carattere di vizio assorbente"*.

Con Decreto dirigenziale n.248/2023, la Regione Campania prendeva atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 04108 del 24/04/2023 e, per la conseguenza, annullava il Decreto Dirigenziale n.104 del 26 marzo 2021, riservandosi ogni eventuale ulteriore valutazione in esito alla corretta riedizione del potere sanzionatorio.

Si procedeva quindi a riavviare il procedimento sanzionatorio per la sospensione o revoca dell'accreditamento per l'attività sanitaria in regime ambulatoriale svolta dal Centro Antidiabete, garantendo alla struttura il diritto di poter esporre le proprie ragioni sullo specifico tema della proporzionalità e gradualità del regime sanzionatorio irrogato.

Come è possibile evincere dalla lettura del decreto dirigenziale in esame, l'iter partecipativo ha consentito, da un lato ed in un'ottica prettamente garantista, alla

struttura privata di far valere le proprie ragioni di tutela della propria posizione giuridica soggettiva (la c.d. partecipazione difensiva); dall'altro lato, si è palesata anche una funzione più propriamente collaborativa che ha consentito di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico.

In effetti, da un lato la riedizione dell'attività istruttoria ha confermato la presenza di criticità tali da non consentire l'archiviazione del procedimento (come inizialmente richiesto dalla struttura) e confermare invece la scelta tra la sanzione della sospensione e revoca dell'accreditamento.

Dall'altro lato, la fase partecipativa ha fatto emergere ulteriori elementi, quali disponibilità dichiarata dalla struttura a restituire le somme oggetto di contestazione, l'attivazione di misure di self-cleaning adottate dalla struttura sanitaria; l'esigenza di garantire una adeguata e diffusa erogazione delle prestazioni della branca de qua, offerte dalla struttura anche nel periodo di revoca del rapporto di accreditamento. Il provvedimento di sospensione per (ulteriori) mesi 6 tiene conto di tutto ciò e consente anche di evitare l'instaurarsi di nuovi contenzioso amministrativi; sul punto va richiamata la circostanza che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, il Centro aveva minacciato azioni di risarcimento milionarie accompagnate da dichiarazioni alla stampa locale, ancora oggi reperibili sui siti on line del 11.12.2023 (*casertanews.it* e *cronacheagenziagiornalistica.it*).

In relazione alla reiterazione in futuro di condotte scorrette, si fa presente che la ASL Caserta ha prontamente avviato sui centri antidiabete operanti nel territorio di competenza una serie di controlli che hanno riguardato anche gli altri centri accreditati della provincia di Caserta. A titolo informativo, si fa presente che sono seguite contestazioni relative al superamento della C.O.M. , con la richiesta di restituzione di importi superiori ai € 400.000,00 a carico di un altro centro antidiabete.

F.V.

*Il Direttore Generale*  
*Avv. Antonio Postiglione*